



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE (TSPS)  
SETTORE 07 - SERVIZI TERRITORIALI E PERSONALE CONVENZIONATO**

---

*Assunto il 08/06/2020*

*Numero Registro Dipartimento: 212*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 6320 del 12/06/2020**

**OGGETTO: LEGGE 25 FEBBRAIO 1992 E SS.MM. ED II. -LIQUIDAZIONE INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE AGLI EREDI DEL BENEFICIARIO DECEDUTO PER IL TRIENNIO 2012/2014 -SENTENZA N. 293/2011 DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (CEDU) .**

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### **PREMESSO CHE :**

- la L. n. 210/92 e ss. mm. ed ii. prevede un riconoscimento economico (indennizzo vitalizio) alle seguenti categorie di persone che ne abbiano fatto richiesta:

a. soggetti danneggiati a seguito di vaccinazione obbligatoria per legge, per ordinanza di autorità sanitaria, per motivi di lavoro;

b. soggetti danneggiati da virus HIV o da epatiti virali post somministrazione di sangue ed emoderivati sia periodica (es. emofiliaci, talassemici, ecc) che occasionale (es. intervento chirurgico, emodialisi);

c. soggetti che hanno contratto il virus HIV o epatiti virali poiché coniugi di persona già indennizzata ex L. n. 210/92 o figli medesimi contagiati durante la gestazione;

d. personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto il virus dell' HIV o epatiti virali durante il servizio per contagio diretto;

- il beneficio economico spettante, cumulabile con ogni altro reddito, è composto oltre che dall'importo determinato dalla Tabella A allegata al D.P.R n. 834/81, il cui ammontare dipende dall'iscrizione tabellare alla categoria di appartenenza (dalla 1<sup>a</sup> all' 8<sup>a</sup>), rivalutato annualmente in base al tasso d'inflazione programmato, da un importo corrispondente all'indennità integrativa speciale di cui alla Legge n. 324/'59, rivalutata a far data dal 01.01.2012, a seguito di Sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2011 e di quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 03.09.2013;

- dal 01.01.2012 tutti gli indennizzi erogati, sono stati oggetto di rivalutazione annuale al tasso d'inflazione programmato, quantificata su entrambe le componenti dell'indennizzo, per l'arretrato maturato sia dai titolari del vitalizio bimestrale posticipato, che dagli eredi dei de-cuius;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 114, ha conferito alle Regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti dallo Stato;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 ha determinato, tra l'altro, le risorse finanziarie da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e ha individuato, tra le funzioni trasferite, anche le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;

- in attuazione della Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013, le Regioni hanno utilizzato annualmente il contributo di cui trattasi, prioritariamente, almeno per una quota non inferiore al 50 per cento, per il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'Indennità Integrativa Speciale di cui agli indennizzi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 fino al 31 dicembre 2011 e, per la restante quota, a compensazione degli oneri finanziari derivanti dalla corresponsione dei citati indennizzi, a decorrere dal 1° dicembre 2012 fino al 31 dicembre 2014;

**DATO ATTO** che il beneficiario G. R. è deceduto il 11.03.2018 e le spettanze dovute a titolo di IIS per il periodo 01.01.2012/31.12.2104, devono essere erogate agli eredi legittimi;

**CONSIDERATO** che:

- il Settore n. 7 ha provveduto a trasmettere richiesta di documentazione, necessaria all'istruttoria finalizzata alla liquidazione del dovuto ai familiari;

- il beneficiario non ha lasciato disposizioni testamentarie, pertanto, i figli sono gli unici eredi legittimi, come si evince dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, in atti;

**VISTO** l'art. 19 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante disposizioni in materia di pagamenti della P.A., con il quale sono state apportate modifiche all'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

**VISTO** l'esito delle interrogazioni prodotte, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 602/1973, da cui risulta lo stato di "Non inadempienza" dell'erede beneficiaria della liquidazione, oggetto del presente provvedimento e presente in atti;

**VISTI** i decreti dirigenziali, con i quali sono stati inseriti nei ruoli regionali ed ascritti alla categoria di appartenenza gli aventi diritto secondo quanto rilevato da ciascun verbale della Commissione Medica Ospedaliera ed è stato determinato l'importo del rateo bimestrale da liquidare a favore di ciascun beneficiario, depositati agli atti dell'Ufficio;

**VISTA** la comunicazione del Ministero della Salute del 04/05/2016, con la quale è stata trasmessa la tabella di calcolo per l'IIS oltre interessi;

**RITENUTO** di dover procedere al pagamento dovuto in favore degli eredi del beneficiario G. R., effettuati i calcoli per il periodo: 01.01.2012/31.12/2014 per un totale complessivo pari ad € 6.936,35 come di seguito indicato:

- G. F. ( figlio) € 6.936,35 delegato alla riscossione dai fratelli G. F. e G. G. , giusta documentazione in atti;

**DATO ATTO** che, successivamente alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2011, il beneficio economico erogato dalla Regione Calabria in favore degli indennizzati, è stato aggiornato dell'Indennità Integrativa Speciale, a far data dal 1° gennaio 2015;

**VISTO** l'impegno di spesa registrato al n. 9621/2018 assunto con decreto dirigenziale n. 15882 del 21 dicembre 2018 per l'erogazione dei suddetti benefici economici;

**VISTA** la proposta di liquidazione n. 1105 del 04.02.2020 generata telematicamente ed allegata al presente atto;

**DATO ATTO** che il capitolo U06102011201 del bilancio regionale rubricato "Spese a carico del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni trasferite alla regione del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria (L.25 febbraio 1992, n. 210), presenta la necessaria capienza;

**ACCERTATO** che si sono realizzate le condizioni di cui all'art. 57 D. Lgs. 118/2011 "Liquidazione della spesa";

**ACCERTATO** che si sono realizzate le condizioni di cui all'art. 45 della legge regionale del 4 febbraio 2002, n. 8;

**VISTE:**

- la L.R. n. 7/ 96 e s.m.i. ;

- la L.R. n. 34/ 2002 e s.m.i. ;

**VISTE:**

- la Legge regionale 30 aprile 2020, n. 2 Legge di stabilità regionale 2020 (BURC n. 40 del 30 aprile 2020);

- legge regionale 30 aprile 2020, n. 3 Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020-2022 (BURC n. 40 del 30 aprile 2020);

**VISTO** che tali indennizzi non sono soggetti ad alcuna ritenuta assistenziale, né ad alcuna ritenuta fiscale, come precisato dal Ministero delle Finanze con nota n. III-5393/94 del 15 aprile 1994 e, in assenza di espressa previsione legislativa, essi sono da ritenersi cumulabili con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito;

**VISTI:**

- l'art. 6, comma 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi;

- i dati anagrafici e bancari degli aventi diritto e/o del tutore individuato da apposito provvedimento del Giudice Tutelare, comunicati dagli stessi all'ufficio preposto all'istruttoria;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 89 del 15.05.2020 con la quale sono stati individuati i Dirigenti Generali Reggenti dei Dipartimenti della Giunta regionale e nominata la Dott.ssa Francesca Fratto quale Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie;

- il Decreto del Dirigente Generale n. 3122 del 13.03.2019 avente ad oggetto: " *Dipartimento Tutela della salute e Politiche sanitarie-Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 di approvazione della struttura organizzativa della giunta regionale* " ;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 186 del 21.05.2019, con la quale è stata definita la pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio, pubblicata sul BURC n.80 del 25.05.2019;

- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della salute n.14248 del 19.11.2019 di conferimento degli incarichi di reggenza, con il quale viene affidato alla dott.ssa Giuseppina Fersini l'incarico di Dirigente del Settore n. 7 "Servizi territoriali e Personale convenzionato";

- l'Ordine di servizio, prot. n. 75479 del 01/03/2018, con il quale si è disposta la responsabilità di procedimento relativa alle attività di "Istruttoria e adempimenti amministrativi in attuazione della Legge n. 210 del 25/02/1992, per quanto non di competenza delle ASP, alla dott.ssa Elisa Mannucci;

**Attestata, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto**

#### **DECRETA**

**Per quanto esposto in premessa, che si richiama quale parte integrante e sostanziale:**

**DI LIQUIDARE** in favore degli eredi del beneficiario deceduto G. R. , la rivalutazione dell'Indennità Integrativa Speciale, per il periodo: 01.01.2012/31.12.2014 per un totale complessivo pari ad € 6.936,35 come di seguito indicato:

- G. F. ( figlio) € 6.936,35 delegato alla riscossione dai fratelli G. F. e G. G. , giusta documentazione in atti;

**DI IMPUTARE** la spesa sul capitolo U06102011201 del bilancio regionale rubricato "Spese a carico del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni trasferite alla regione del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria (L.25 febbraio 1992,n. 210)", che presenta la necessaria capienza, giusto impegno di spesa registrato al n. 9621/2018 assunto con decreto dirigenziale n. 15882 del 21 dicembre 2018 per l'erogazione dei suddetti benefici economici;

**DI DEMANDARE** al Settore Ragioneria Generale, Gestione delle spese, Gestione della contabilità finanziaria, Contabilità economica, Contabilità analitica della parte spesa, Conti pubblici territoriali, Autorità di certificazione del Dipartimento Bilancio, l'emissione del relativo mandato di pagamento in favore dei beneficiari, secondo le modalità indicate nella proposta di liquidazione n. 1105 del 04.02.2020, redatta dall'Ufficio preposto all'istruttoria;

**DI NOTIFICARE** il presente atto al Ministero della Salute per opportuna conoscenza e ai fini dei controlli incrociati sui Beneficiari per evitare duplicazioni di pagamento;

**DI NOTIFICARE** il presente atto ai beneficiari interessati;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C e sulla rete intranet, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, privo della scheda di liquidazione, ex D. Lgs. 196/2003;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.lgs n. 33/2013 del presente provvedimento, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, privo dei relativi allegati ai sensi dell'art. 26, comma 4 del D.lgs n. 33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**MANNUCCI ELISA MARIA**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**FERSINI GIUSEPPINA**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

**FRATTO FRANCESCA**

(con firma digitale)